



COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotona)

REGOLAMENTO
PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE, DEI RIMBORSI DELLE
SPESE DI MISSIONE PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI E DELLE ASPETTATIVE
AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NONCHE' DEI GETTONI DI PRESENZA DEI
CONSIGLIERI.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/08/2012

CAPO I- Indennità mensile di funzione

Art. 1

1. Al Sindaco è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 2.801,13.
2. L'indennità di funzione compete al Sindaco anche in caso di assenza temporanea dall'ufficio o di temporaneo impedimento per motivi di salute o gravi motivi familiari.

Art. 2

1. Al vicesindaco è corrisposta una indennità mensile di funzione, pari al 55% di quella prevista per il Sindaco al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 1.540,62.

Art. 3

1. Agli assessori comunali è corrisposta una indennità mensile di funzione, pari al 45 di quella prevista per il Sindaco, al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 1.260,50.

Art. 4

1. Al presidente del consiglio comunale è corrisposta una indennità mensile di funzione, pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica, al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 1.260,50.

Art. 5

1. L'indennità mensile di funzione, così come sopra determinata, è dimezzata per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che non siano stati collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 6

1. Gli Amministratori - lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano chiesto ed ottenuto di essere collocati in aspettativa non retribuita, dovranno esibire al segretario comunale una certificazione dei propri datori di lavoro, attestante l'avvenuto collocamento in aspettativa non retribuita con la indicazione della decorrenza della stessa.

Art. 7

1. Gli Amministratori che siano sospesi di diritto dalla carica, ex art. 59, comma 1, T.U. E. L., non hanno diritto a percepire alcuna indennità mensile di funzione.
2. In caso di successivo reintegro nella carica gli stessi non hanno diritto a percepire la indennità di funzione per il periodo di sospensione.

Art. 8

1. Al vicesindaco è corrisposta l'indennità mensile di funzione spettante al sindaco nel caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o sospensione della carica di quest'ultimo.

Art. 9

1. Alcune indennità mensile di funzione prevista per il sindaco è corrisposta al vicesindaco nel caso di assenza temporanea dall'ufficio o di temporaneo impedimento per motivi di salute o gravi motivi familiari del sindaco.

Art. 10

1. La indennità mensile di funzione non è cumulabile con i gettoni di presenza eventualmente dovuti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'ente o di enti diversi.

Art. 11

1. Gli Amministratori che siano anche parlamentari nazionali ed europei o consiglieri regionali non hanno diritto a percepire alcuna indennità mensile di funzione o gettone di presenza.

Art. 12

1. La liquidazione della indennità mensile di funzione, disciplinata nel presente capo, sarà disposta, entro cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento, senza bisogno di ulteriore provvedimento, da parte del responsabile dell'ufficio personale, previa verifica dell'avvenuto espletamento del mandato degli amministratori da parte del segretario comunale, che vi provvede con propria certificazione.

CAPO II indennità di fine mandato

Art. 13

1. Al Sindaco, compete al termine dell'incarico amministrativo, una indennità di fine mandato, il cui importo è pari ad una indennità mensile di funzione effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.

Art. 14

1. L'indennità di fine mandato compete nella sola ipotesi in cui il mandato abbia avuto una durata superiore a 30 mesi.

Art. 15

1. L'indennità di fine mandato compete anche al vicesindaco, nelle sole ipotesi previste dal precedente art. 9, fermo restando la sussistenza del presupposto di cui al precedente art. 14.

Art. 16

1. La liquidazione della indennità di fine mandato è disposta con determinazione del responsabile dell'ufficio personale alla scadenza del mandato, anche nella ipotesi in cui il sindaco dovesse essere rieletto nella carica.

CAPO III – Gettoni di presenza

Art. 17

1. Al consigliere comunale è corrisposto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione ad ogni seduta di consiglio e di commissione consiliare nell'importo di euro 20,07

Art. 18

1. L'ammontare complessivo mensile dei gettoni di presenza che possono essere corrisposti al consigliere comunale non può superare l'importo pari ad un quarto della indennità di funzione mensile massima prevista per il sindaco al precedente art. 1.

Art. 19

1. Il gettone di presenza è corrisposto al consigliere comunale per la partecipazione a seduta consiliare dichiarata deserta.
2. Il gettone di presenza spetta, altresì, al consigliere comunale nel caso in cui pur risultante lo stesso presente all'appello, abbandoni l'aula successivamente dopo la verifica delle presenze da parte del segretario della seduta, senza partecipare ad alcuna discussione e votazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Art. 20

1. Al consigliere comunale non compete alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute delle commissioni consiliari che non siano state formalmente convocate e senza che sia

stato redatto alcun verbale.

Art. 21

1. Il consigliere comunale ha diritto alla corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di commissione consiliare convocata separatamente nella stessa giornata, fermo restando l'obbligo di non superare, in un mese, il limite previsto dal precedente art. 18.
2. Nel caso di seduta congiunta di due commissioni consiliari, al consigliere comunale, che sia componente di ambedue le commissioni, spetta un solo gettone di presenza.

Art. 22

1. Alcun gettone di presenza compete al consigliere comunale per la partecipazione alla "conferenza dei capogruppo" consiliari.

Art. 23

1. Il consigliere comunale non può rinunciare a percepire il gettone di presenza in quanto tale beneficio è assimilabile ai redditi di lavoro ed è quindi, soggetto alla previsione di cui all'art. 2113 c.c. che fa divieto di rinunciare ai diritti derivanti da prestazione di lavoro.

Art. 24

1. Il consigliere comunale che rivesta la carica di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere regionale non ha diritto a percepire alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di consiglio e di commissioni consiliari.

Art. 25

1. Al consigliere comunale che sia componente di consigli di amministrazione di società dell'ente, a capitale interamente pubblico, non compete la corresponsione di alcun emolumento.

Art. 26

1. Alle indennità mensili di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 27

1. I compensi erogati agli amministratori sono assimilabili, come indennità, al reddito di lavoro dipendente, ex art. 50, lett. g), T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (lettera così modificata dall'art. 2, comma 36, legge 24 dicembre 2002, n. 350).

Art. 28

1. Al termine di ogni anno il responsabile dell'ufficio di segreteria comunale trasmette al responsabile dell'ufficio personale il prospetto riepilogativo delle presenze e delle assenze dei consiglieri per ogni singola seduta di consiglio e di commissioni consiliari, controfirmato dal presidente del consiglio.

Art. 29

1. Il responsabile dell'ufficio personale provvede alla liquidazione dei gettoni di presenza entro cinque giorni dal ricevimento del prospetto di cui al precedente art. 28.

CAPO IV – Permessi e aspettative

Art. 30

1. Il consigliere comunale che sia lavoratore dipendente pubblico o privato, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio e per il raggiungimento della sede istituzionale di svolgimento.

Art. 31

1. Il sindaco, qualora non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita, non ha diritto ad usufruire dei permessi di cui all'art. 30.

Art. 32

1. Qualora il consiglio comunale, regolarmente convocato non si dovesse tenere per mancanza di numero legale, al consigliere comunale presente all'appello della seduta dichiarata deserta, compete comunque poter usufruire del permesso retribuito di cui al precedente art. 30.

Art. 33

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari dovranno tenersi preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
2. Qualora la seduta consiliare si svolgesse nelle ore serali, intendendosi per ore serali quelle che seguono il primo pomeriggio, ma non oltre la mezzanotte del giorno in cui è convocato, i consiglieri avranno diritto di non riprendere lavoro prima delle ore 8.00 del giorno successivo.
3. Se la seduta consiliare dovesse protrarsi oltre la mezzanotte, i consiglieri avranno diritto di assentarsi dal servizio per la intera giornata successiva, sempre che siano risultati presenti ai lavori consiliari dopo la mezzanotte e fino al termine degli stessi.

Art. 34

1. I lavoratori dipendenti facenti parte della giunta comunale, nonché delle commissioni consiliari e della conferenza dei capogruppo consiliari, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo di svolgimento e rientrare al posto di lavoro.
2. I permessi per la partecipazione a tali riunioni sono retribuiti.

Art. 35

1. La partecipazione alle riunioni di cui al precedente art. 34 viene accertata e verificata esclusivamente tramite il verbale della seduta che dovrà certificare l'avvenuto svolgimento della stessa, l'orario di inizio e termine dei lavori, gli argomenti che sono stati discussi e votati.

Art. 36

1. Non potranno essere concessi permessi di alcun genere per la partecipazione a riunioni informali, politiche o cosiddette "volanti", in mancanza di un verbale e in assenza di un segretario verbalizzante.

Art. 37

1. Gli assessori comunali, il presidente del consiglio comunale, i presidenti dei gruppi consiliari, hanno diritto di assentarsi dai posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative retribuite al mese. Hanno diritto altresì, ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato.

Art. 38

1. La richiesta di poter usufruire dei permessi retribuiti e non retribuiti, previsti dai precedenti artt. 34 e 37, dovrà essere avanzata dall'amministratore - lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro all'inizio di ogni mese, concordando, possibilmente con lo stesso le giornate e gli orari presumibili di assenza dal lavoro, tenuto conto delle esigenze di entrambe le parti.

Art. 39

1. I permessi retribuiti e non spettanti all'amministratore – lavoratore dipendente a tempo parziale per l'espletamento del mandato, saranno proporzionati alla durata della prestazione lavorativa.

Art. 40

1. L'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti, previsti dagli articoli precedenti, dovrà indicare il giorno, le ore e i motivi dell'attività svolta.
2. La stessa sarà rilasciata a firma del sindaco per gli assessori; dal presidente del consiglio comunale per i consiglieri; dal presidente della commissione consiliare per i suoi componenti; dal segretario comunale per tutti gli altri casi. Sarà compito dell'amministratore – lavoratore dipendente consegnare tale attestazione al proprio datore di lavoro, il giorno successivo all'assenza.

Art. 41

1. E' consentito sostituire l'attestazione di cui all'art. 42 con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'amministratore – lavoratore dipendente, ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 42

1. L'amministratore – lavoratore dipendente ha l'obbligo di comunicare, in tempo utile, l'assenza dal lavoro, con la indicazione della causa giustificativa, al proprio datore di lavoro che, a sua volta, non potrà né sindacarla né limitarla per ragioni di servizio.
2. La comunicazione dovrà essere corredata da una copia dell'invito di convocazione del consiglio e degli altri organi collegiali di cui fa parte l'amministratore - lavoratore dipendente.

Art. 43

1. Le assenze dal lavoro degli amministratori - lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sono retribuite direttamente dai rispettivi datori di lavoro.
2. Non è dovuto da parte del comune alle amministrazioni pubbliche alcun rimborso per permessi retribuiti usufruiti dai loro dipendenti che ricoprono l'incarico di pubblico amministratore.
3. E' dovuto da parte del comune al datore di lavoro, privato o ente pubblico economico, il rimborso per i permessi retribuiti usufruiti dai loro dipendenti che ricoprono l'incarico di pubblico amministratore.
4. Le somme rimborsate sono esenti dall'imposta sul lavoro aggiunto, ex art. 8, comma 35, legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 44

1. La richiesta di rimborso da parte del datore di lavoro, privato o ente pubblico economico, degli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori - lavoratori dipendenti, dovrà pervenire all'ente entro gg. 10 del mese successivo a quello di riferimento.
2. Il responsabile dell'ufficio personale del comune verificherà la documentazione agli atti e l'esatta consistenza degli importi dei rimborsi richiesti e provvederà alla liquidazione, con propria determinazione, entro gg. 30 dalla data di richiesta di rimborso.

Art. 45

1. Il sindaco, il presidente del consiglio comunale, gli assessori comunali che siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto ad essere collocati, a domanda, non sindacabile da parte del datore di lavoro, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato o anche per uno o più periodi inferiori alla durata complessiva quinquennale del mandato elettivo.

Art. 46

1. Agli amministratori di cui al precedente art. 45, collocati in aspettativa non retribuita, l'indennità mensile di funzione viene corrisposta per intero; per quelli, invece, che non hanno chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, l'indennità mensile di funzione viene corrisposta per metà.

Art. 47

1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è obbligato a comunicare all'ente la data di decorrenza del collocamento, in aspettativa non retribuita dell'amministratore – lavoratore dipendente; allo stesso modo è obbligato a comunicare tempestivamente, la data della eventuale revoca o rinuncia all'aspettativa non retribuita da parte dell'amministratore.

Art. 48

1. Per gli amministratori di cui precedente art. 45, che siano lavoratori autonomi, l'ente provvederà al versamento, a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, e con oneri a carico del proprio bilancio, di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il lavoratore autonomo risultava essere iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

CAPO V – Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

Art. 49

1. Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, agli assessori comunali, ai consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, debbono recarsi in missione istituzionale fuori dal capoluogo ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura fissata dal decreto del Ministero dell'interno 4 agosto 2011.

Art. 50

1. Le misure del rimborso delle spese di soggiorno per missione istituzionale nell'ambito sia del territorio nazionale che internazionale sono così determinate:

- a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superano 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d) euro 28,00 per missione di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente.
 - e) euro 58,00 per missione fino a 6 ore con consumazione di un pasto
- 2) Il criterio della distanza chilometrica indicato al precedente comma 1, lett. d), viene derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58,00.
- 3) La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
- 4) Le misure del rimborso delle spese di soggiorno non sono tra loro cumulabili.

Art. 51

1. Agli amministratori in missione istituzionale, così come individuati al precedente art. 49, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, navi ed altri mezzi di trasporto extraurbano, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate e per i viaggi in aereo nel limite del costo del biglietto in classe economica.

2. Gli amministratori in missione istituzionale che dovessero essere autorizzati all'uso del mezzo proprio in quanto più conveniente dei normali servizi di linea, o quando particolari esigenze istituzionali lo impongono, e previa domanda scritta all'interessato dalla quale risulti che l'ente viene sollevato da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso, hanno diritto:
- a) al rimborso delle spese per pedaggi autostradali e per l'eventuale custodia o parcheggio del mezzo;
 - b) al rimborso di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

Art. 52

1. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute non può in ogni caso, superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali.

Art. 53

1. Per avere diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute, occorre che venga accertata preventivamente dal responsabile dell'ufficio personale del comune la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) autorizzazione preventiva scritta alla missione da parte del sindaco per gli assessori comunali e del presidente del consiglio comunale per i consiglieri comunali;
 - b) verifica dei motivi istituzionali della missione.
2. Alcuna autorizzazione preventiva è richiesta per il sindaco.

Art. 54

1. Gli amministratori di cui al precedente art. 49 che risiedono fuori dal capoluogo ove ha sede l'ente, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, di giunta comunale, delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni previste dallo statuto e dai regolamenti nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, intendendosi per tali quelle riconducibili ad esigenze connesse allo svolgimento del mandato.
2. Per la ipotesi di cui al comma precedente, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

Art. 55

1. Il rimborso delle spese di viaggio compete esclusivamente per gli spostamenti tra la residenza dell'amministratore (e non dal luogo di lavoro) ed il capoluogo del comune.
2. Laddove la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva (dimora abituale), si terrà contro quest'ultima.

Art. 56

1. La determinazione di liquidazione del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute viene adottata dal responsabile dell'ufficio personale entro gg. 3 dalla richiesta dell'amministratore.
2. A tal fine l'amministratore interessato dovrà esibire la documentazione relative alle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) nonché una certificazione giustificativa della sua missione o della sua presenza presso la sede comunale.
3. Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'ufficio presso il quale si è svolta la missione o da una dichiarazione dell'amministratore stesso da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Art. 57

1. Qualora dalla documentazione esibita dall'amministratore risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 50, le spese liquidate saranno quelle effettivamente sostenute e documentate.

Art. 58

1. Il responsabile dell'ufficio personale incaricato della adozione del provvedimento di liquidazione, ex art. 56, comma 1, non potrà in alcun modo sindacare le finalità della missione istituzionale dell'amministratore, limitandosi ad un controllo formale della documentazione esibita e della dichiarazione resa.

Art. 59

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.